



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9 DEL 10/01/2025

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: GROW29 - "GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH" - STRATEGIE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DA PROMUOVERE ATTRAVERSO FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI PERIODO 2021-2027 (D.G.R.4151/2020) - PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ANELLO CICLOPEDONALE NEI QUARTIERI DI CAIELLO E CASCINETTA A GALLARATE - CUP: E31B20000680002 - CIG B2BF285A94 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 119 del D.LGS. 31/03/2023, N. 36 A FAVORE DELLA DITTA CASALUCCI S.R.L.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la DGR del 30/12/2020 n. XI/4151 avente titolo "*Programmazione europea 2021-2027: definizione dei criteri per la selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027*" che ha provveduto ad approvare gli "*Indirizzi per la selezione dei comuni lombardi (Autorità urbane) dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027*";
- il Decreto Regionale del 18/01/2021 n. 295 attuativo della DGR di cui sopra, con il quale è stata avviata la procedura di selezione dei comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile a valere sui fondi di strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;
- Il Decreto Regionale n. 10496 del 29/07/2021 con il quale sono state selezionate le iniziative ritenute finanziabili mediante i fondi infrastrutturali e di investimento europeo per il periodo 2021 – 2027, di cui alla DGR n. 4151/2020, tra le quali quella proposta dal Comune di Gallarate denominata "GROW 29" ("GALLARATE REDEVELOPMENT FOR OPPORTUNITY AND URBAN WEALTH"), che include anche l'opera oggetto del presente atto;
- l'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- l'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;

- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2022, n. 61, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2023, n. 48, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027 e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2023, n. 219, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2024- 2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2024- 2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale 19/12/2024, n. 53, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2025-2027;
- la determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, efficace ai sensi di legge, di affidamento allo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI - P. IVA 01884550128 - MORAZZONE (VA) 21040 - VIA EUROPA, dell'incarico professionale per lo svolgimento del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed esecutivo e prestazioni inerenti alla Direzione Lavori, Contabilità, Coordinamento Sicurezza e redazione CRE per la *"Realizzazione di un anello ciclopedonale nei quartieri di Caiello e Cascinetta a Gallarate"*, riferito all'iniziativa di cui sopra;
- la deliberazione di Giunta Comunale 19/10/2022, n. 106, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economico, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2026, redatto dallo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI, relativo all'iniziativa in oggetto, ammontante ad una spesa complessiva di euro 1.500.000,00;
- la determinazione dirigenziale 19/01/2024, n. 25, efficace ai sensi di legge, con la quale:
 - veniva approvata la conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi decisoria semplificata, ai sensi dell'art.14 -bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 e l'art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla legge 21/04/2023, n. 41, in forma asincrona senza riunioni, come sopra indetta e svolta, che sostituisce, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso relativa alla *"Realizzazione di un anello ciclopedonale nei quartieri di Caiello e Cascinetta"*;
 - si dava atto che la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona, di cui al precedente periodo, ai sensi dell'art 19, comma 7, della L.R. n. 9 del 04/05/2001 *"[...] costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato"*;
 - si dava atto che con tale provvedimento veniva definitivamente ritenuto concluso il procedimento avviato in data 10/11/2023 prot. 78758;
 - venivano approvati gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d'appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni concernenti l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dallo studio

- incaricato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, STUDIO ASSOCIATO MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI;
 - si dichiarava l'urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi all'opera infrastrutturale in oggetto;
 - si prendeva atto che il termine entro il quale dovranno iniziare i lavori e la relativa procedura espropriativa è di 3 anni e che i relativi procedimenti ablativi dovranno concludersi entro il termine di 5 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, come a norma di legge (D.P.R. 327/01);
- la determinazione dirigenziale 04/06/2024, n. 383, efficace ai sensi di legge, con la quale:
 - si prendeva atto delle integrazioni ed aggiornamenti apportate dal progettista STUDIO ASSOCIATO MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI, incaricato con determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, alla progettazione definitiva/esecutiva, di cui all'art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, delle opere in oggetto ed, in particolare dell'aggiornamento del piano particellare di esproprio (*ES 11.0 - Piano particellare - Aggiornamento*) delle aree di proprietà private interessate dalla realizzazione dei lavori *de quibus*, il quale veniva allegato parte integrante per la sua formale presa d'atto, finalizzata all'adozione dei necessari provvedimenti ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti e connessi alla procedura espropriativa in corso di espletamento relativa alla realizzazione delle opere in argomento;
 - si dava atto che, nello specifico, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto e in particolare, a seguito dell'aggiornamento del piano particellare di esproprio che determina necessariamente la retrocessione del procedimento (anche di quello espropriativo) l'amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere:
 - alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo ai proprietari la possibilità di formulare osservazioni, ai sensi del medesimo art. 16, commi 10 e 11 del DPR n. 327/2001, a cui l'amministrazione comunale dovrà pronunciarsi secondo le modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo;
 - successivamente agli adempimenti di cui all'art. 16 del DPR n. 327/2001, alla riapprovazione del progetto definitivo dell'opera, di cui all'art. 23, comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, con gli aggiornamenti e le modifiche apportate dal progettista;
 - agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001, notiziando, nelle forme di legge, dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo dell'opera i soggetti espropriandi, con facoltà dei medesimi di prendere visione del progetto e contestuale comunicazione ai proprietari della possibilità, da parte degli stessi, di fornire ogni elemento utile per la stima del valore da attribuire agli immobili, ai fini della liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio;
- la determinazione dirigenziale 18/07/2024 n.485, efficace ai sensi di legge, con la quale si è proceduto:
 - ad approvare gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo, ai sensi dell' art. 23, comma 8 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d'appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, presentati in data 29/05/2024 con Prot.n. 38692 in forma aggiornata e revisionata e redatti dallo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI, incaricato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.406.248,46 quale importo totale dei lavori ed Euro 593.751,54 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - a dare atto che contestualmente all' approvazione del livello progettuale esecutivo, si procederà agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001, notiziando, nelle forme di legge, dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo dell'opera i soggetti espropriandi con facoltà dei medesimi di prendere visione del progetto e contestuale comunicazione ai proprietari della possibilità, da parte degli stessi, di fornire ogni elemento utile per la stima del valore da attribuire agli immobili, ai fini della liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio;
 - la determinazione dirigenziale 14/08/2024, n. 530, efficace ai sensi di legge, con la quale è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della

procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;

- la determinazione dirigenziale 28/10/2024 n. 675, efficace ai sensi di legge, con la quale, a seguito dell'espletamento della suindicata procedura, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede a Vigliano Biellese (BI) in Via Dante Alighieri n. 35. CF/P.IVA 00217910025 - con un ribasso unico percentuale del 2,000% sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 1.378.944,31 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 286.196,47 ed euro 41.040,83, oltre ad IVA al 10% per una spesa complessiva di Euro 1.516.838,74;
- la richiesta di subappalto trasmessa dalla ditta affidataria in data 31/12/2024 con Protocollo Generale n. 95987 – per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG3 consistenti in: *demolizioni e rimozioni, scavi e movimenti terra, opere di bitumatura, posa di geotessuto, posa di manufatti in cls, posa tubazioni, posa di griglie e chiusini, posa di cancello, esecuzione di fondazioni stradali, opere in cls e ca* per un importo contrattuale pari a €. 620.500,00 di cui €. 18.450,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa CASALUCCI S.R.L. con sede a Somma Lombardo (VA), Via Processione n. 48 – Codice Fiscale e P. Iva: 02665250128 – allegata parte integrante e sostanziale alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 10.01.2025 recante il numero 158, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento cui essa afferisce e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- la Regione Lombardia, con la DGR del 30/12/2020 n. XI/4151 e il Decreto Regionale del 18/01/2021 n. 295, attuativo di tale DGR, ha promosso e sostenuto i Programmi Operativi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, che hanno destinato al finanziamento delle strategie di sviluppo urbano sostenibile degli Enti pubblici locali un contributo complessivo del FESR pari a 150.000.000,00 euro a cui si aggiungono risorse FSE+ pari a 20.000.000,00 euro, pari ad un contributo complessivo di 170.000.000,00 euro;
- con deliberazione di G.C. 17/03/2021, n. 31, il Comune di Gallarate ha aderito alla manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i fondi strutturali per il periodo 2021-2027 bandita da Regione Lombardia, approvando il documento redatto dalla Società Trade Lab Srl - Via Marco D'Aviano, 2, 20131 Milano - all'uopo incaricata dall'Amministrazione comunale, denominato "GROW29 – Gallarate -Redevelopment for Opportunity and urban Wealth", appositamente predisposto e presentando atto di adesione sul portale di Regione Lombardia Bandi On-Line entro la data prevista del 18/03/2021;
- il Comune di Gallarate è risultato tra i primi 12 comuni selezionati per le relative strategie di sviluppo urbano sostenibile, come risultante dalla graduatoria ufficiale dei progetti ammessi a detto finanziamento, approvata con Decreto n. 5183 del 16 aprile 2021, pubblicata con decreto Regionale n. 10496 del 29/07/2021;
- il Comune risulta pertanto beneficiario di un contributo derivante dalla suindicata inclusione ai fondi di finanziamento di cui sopra, per un valore complessivo di

strategia di €15.930.000,00, di cui €14.500.000,00 di cofinanziamento regionale ed €1.430.000,00 di cofinanziamento locale;

- con deliberazione di G.C. 25/08/2021, n. 98, è stato approvato lo schema di *"Protocollo di Intesa per la coprogrammazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile"*, trasmesso dalla Regione Lombardia, la cui finalità è quella di sviluppare, attraverso un percorso di coprogrammazione strategica, i contenuti della strategia preliminare di sviluppo urbano sostenibile integrato, da finanziare con i fondi dei Programmi Operativi Regionali POR FESR e POR FSE+ per il periodo di programmazione europeo 2021-2027, in coerenza con le disposizioni regolamentari della Commissione Europea, l'Accordo di Partenariato dello Stato italiano e le indicazioni di Regione Lombardia", Protocollo di Intesa successivamente sottoscritto tra le parti in data 27/09/2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale 19/10/2022, n. 106, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico - economico, ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50/2026, redatto dallo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI, relativo all'iniziativa in oggetto, ammontante ad una spesa complessiva di euro 1.500.000,00;
- con determinazione dirigenziale 19/01/2024, n. 25, efficace ai sensi di legge:
 - veniva approvata la conclusione positiva del procedimento di Conferenza di Servizi decisoria semplificata, ai sensi dell'art.14 -bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 e l'art. 13 della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla legge 21/04/2023, n. 41, in forma asincrona senza riunioni, come sopra indetta e svolta, che sostituisce, con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge, tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso relativa alla *"Realizzazione di un anello ciclopedonale nei quartieri di Caiello e Cascinetta"*;
 - si dava atto che la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed asincrona, di cui al precedente periodo, ai sensi dell'art 19, comma 7, della L.R. n. 9 del 04/05/2001 *"[...] costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all'esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato"*;
 - si dava atto che con tale provvedimento veniva definitivamente ritenuto concluso il procedimento avviato in data 10/11/2023 prot. 78758;
 - venivano approvati gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto definitivo, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d'appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni concernenti l'appalto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, redatti dallo studio incaricato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI;
 - si dichiarava l'urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi all'opera infrastrutturale in oggetto;
 - si prendeva atto che il termine entro il quale dovranno iniziare i lavori e la relativa procedura espropriativa è di 3 anni e che i relativi procedimenti ablativi dovranno concludersi entro il termine di 5 anni dalla data del provvedimento autorizzativo, come a norma di legge (D.P.R. 327/01);
- con determinazione dirigenziale 04/06/2024, n. 383, efficace ai sensi di legge:
 - si prendeva atto delle integrazioni ed aggiornamenti apportate dal progettista STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI, incaricato con determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, alla progettazione definitiva/esecutiva, di cui all'art. 23, commi 7 e 8 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, delle opere in oggetto ed, in particolare dell'aggiornamento del piano particellare di esproprio (*ES 11.0 - Piano particellare - Aggiornamento*) delle aree di proprietà private interessate dalla realizzazione dei lavori *de quibus*, il quale veniva allegato parte integrante per la sua formale presa d'atto, finalizzata all'adozione dei necessari provvedimenti ed all'esecuzione degli adempimenti conseguenti e connessi alla procedura espropriativa in corso di espletamento relativa alla realizzazione delle opere in argomento;

- si dava atto che, nello specifico, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto e in particolare, a seguito dell'aggiornamento del piano particellare di esproprio che determina necessariamente la retrocessione del procedimento (anche di quello espropriativo) l'amministrazione comunale avrebbe dovuto procedere;
- alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 16, commi 4 e 5 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, garantendo ai proprietari la possibilità di formulare osservazioni, ai sensi del medesimo art. 16, commi 10 e 11 del DPR n. 327/2001, a cui l'amministrazione comunale dovrà pronunciarsi secondo le modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo;
- successivamente agli adempimenti di cui all'art. 16 del DPR n. 327/2001, alla riapprovazione del progetto definitivo dell'opera, di cui all'art. 23, comma 7 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, con gli aggiornamenti e le modifiche apportate dal progettista;
- agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001, notiziando, nelle forme di legge, dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo dell'opera i soggetti espropriandi, con facoltà dei medesimi di prendere visione del progetto e contestuale comunicazione ai proprietari della possibilità, da parte degli stessi, di fornire ogni elemento utile per la stima del valore da attribuire agli immobili, ai fini della liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio;
- con determinazione dirigenziale 18/07/2024 n.485, efficace ai sensi di legge, si è proceduto:
 - ad approvare gli elaborati tecnici che costituiscono il progetto esecutivo, ai sensi dell' art. 23, comma 8 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, nei quali sono contenuti le condizioni essenziali d'appalto e le caratteristiche tecniche delle prestazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori in oggetto, presentati in data 29/05/2024 con Prot.n. 38692 in forma aggiornata e revisionata e redatti dallo STUDIO ASSOCIATO MAZZUCHELLI POZZI MAZZUCHELLI, incaricato con la sopra richiamata determinazione dirigenziale 03/03/2022, n. 140, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 2.000.000,00 di cui Euro 1.406.248,46 quale importo totale dei lavori ed Euro 593.751,54 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - a dare atto che contestualmente all' approvazione del livello progettuale esecutivo, si procederà agli adempimenti previsti dall'art. 17 comma 2 del DPR n. 327/2001, notiziando, nelle forme di legge, dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo dell'opera i soggetti espropriandi con facoltà dei medesimi di prendere visione del progetto e contestuale comunicazione ai proprietari della possibilità, da parte degli stessi, di fornire ogni elemento utile per la stima del valore da attribuire agli immobili, ai fini della liquidazione delle indennità di occupazione temporanea e di esproprio;
 - con determinazione dirigenziale 14/08/2024, n. 530, efficace ai sensi di legge, è stata assunta la prevista determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.lgs n. 36/2023 e dell'art. 192 del TUEL, propedeutica all'avvio della procedura di appalto per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, mediante gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) tramite piattaforma telematica di negoziazione regionale Sintel di Aria spa ed è stato approvato lo schema di lettera d'invito alla gara corredato dai suoi allegati, da trasmettere agli operatori individuati attingendo da elenchi ufficiali di operatori economici del Comune di Gallarate, nel rispetto dei principi generali del Codice, con particolare riguardo al principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. di cui all'art. 49, commi 1 e 2 del d.lgs. 36/2023;
 - con determinazione dirigenziale 28/10/2024 n. 675, efficace ai sensi di legge, a seguito dell'espletamento della suindicata procedura, i lavori *de quibus* sono stati affidati alla Ditta SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede a Vigliano Biellese (BI) in Via Dante Alighieri n. 35. CF/P.IVA 00217910025 - con un ribasso unico percentuale del 2,000% sull'importo dei lavori a corpo posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di Euro 1.378.944,31 comprensivo di costo della manodopera dichiarata dall'offerente e di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari rispettivamente ad euro 286.196,47 ed euro 41.040,83, oltre ad IVA al 10% per una spesa complessiva di Euro 1.516.838,74;

Considerato che:

- con comunicazione in data 31/12/2024 con Protocollo Generale n. 95987, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata dall'impresa Ditta SCARLATTA UMBERTO S.A.S. con sede a Vigliano Biellese (BI) in Via Dante Alighieri n. 35. CF/P.IVA 00217910025- aggiudicataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art.105 del 18/04/2016 n. 50, parte delle lavorazioni – per opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG3 consistenti in: *"demolizioni e rimozioni, scavi e movimenti terra, opere di bitumatura, posa di geotessuto, posa di manufatti in cls, posa tubazioni, posa di griglie e chiusini, posa di cancello, esecuzione di fondazioni stradali, opere in cls e ca"* per un importo contrattuale pari a €. 620.500,00 di cui €. 18.450,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa CASALUCCI S.R.L. con sede a Somma Lombardo (VA), Via Processione n. 48 – Codice Fiscale e P. Iva: 02665250128;
- l'art. 119 del D.lgs. n.36/2023, e l'art.2.14 *"Disciplina del subappalto"* del Capitolato Speciale d'Appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni o le parti di esse che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che il subappaltare sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo al/i subappaltatore/i dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante vengano altresì trasmesse, da parte del subappaltare, le dichiarazioni attestanti il possesso da parte del medesimo dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 e dall'art. 2.14 *"Disciplina del subappalto"* del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'impresa aggiudicataria della commessa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con nota acquisita al protocollo in data 31/12/20024 – Protocollo Generale n. 95987, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile Unico del Progetto ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lgs. 31/03/2023, n. 36;
- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica documentale del possesso dei requisiti generali e speciali di sopra non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;

- non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 bis della Legge 241/1990 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gallarate;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal sottoscritto Dirigente e Responsabile Unico del Progetto e del Procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella legge 07/12/2012, n. 213
- il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169 e ss.mm.ii., in attuazione della delibera di Consiglio Comunale 12/12/2016, n. 72 di approvazione delle linee guida per il Piano di prevenzione della corruzione e, da ultima, con la deliberazione di Giunta Comunale 21/02/2024, n. 31, ad oggetto "Approvazione Piano integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2025/2026.", tutte efficaci ai sensi di legge;

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, in conformità alla richiesta in data 31/12/2024 con Protocollo Generale n. 95987, allegata parte integrante e sostanziale sub A) a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG 3 consistenti in: *"demolizioni e rimozioni, scavi e movimenti terra, opere di bitumatura, posa di geotessuto, posa di manufatti in cls, posa tubazioni, posa di griglie e chiusini, posa di cancello, esecuzione di fondazioni stradali, opere in cls e ca"* per un importo contrattuale pari a €. 620.500,00 di cui €. 18.450,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa CASALUCCI S.R.L. con sede a Somma Lombardo (VA), Via Processione n. 48 – Codice Fiscale e P. Iva: 02665250128 – nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 2.14 *"Disciplina del subappalto"* del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di dare atto, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;
- di dare atto altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;

- di prevedere che l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, in quanto il subappaltatore è una microimpresa come esplicitato nella dichiarazione auto-certificativa agli atti e in ragione del principio di trasparenza e di favorire l'ingresso nel settore dei lavori pubblici anche a quegli operatori economici non dotati di una strutturata capacità finanziaria e che quindi possono risentire del mancato pagamento da parte dell'appaltatore, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto;
- di dare atto che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento, il quale avverrà subordinatamente all'acquisizione della documentazione elencata all'art. 2.14, del Capitolato Speciale d'Appalto;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni, oggetto di appalto, che verranno eseguite dall'affidatario direttamente oppure, su richiesta dell'affidatario, mediante subappaltatori idoneamente qualificati e autorizzati alla Stazione appaltante non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. subappalto a cascata*);
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

1. **di autorizzare** l'impresa affidataria dei lavori in oggetto, in conformità alla richiesta in data 31/12/2024 con Protocollo Generale n. 95987, allegata parte integrante e sostanziale sub A) a subappaltare opere riferite alla categoria d'appalto prevalente OG 3 consistenti in: *"demolizioni e rimozioni, scavi e movimenti terra, opere di bitumatura, posa di geotessuto, posa di manufatti in cls, posa tubazioni, posa di griglie e chiusini, posa di cancello, esecuzione di fondazioni stradali, opere in cls e ca"* per un importo contrattuale pari a €. 620.500,00 di cui €. 18.450,00 per oneri della sicurezza a favore dell'impresa CASALUCCI S.R.L. con sede a Somma Lombardo (VA), Via Processione n. 48 – Codice Fiscale e P. Iva: 02665250128 – nei limiti di valore ammissibile ed alle condizioni e modalità previste dalla vigente normativa e dall'art. 2.14 *"Disciplina del subappalto"* del Capitolato Speciale d'Appalto;
2. **di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 119, comma 7 del D.Lgs n. 36/2023;
3. **di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
4. **di dare atto**, in particolare, che il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati;

5. **di dare atto** altresì che l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del richiamato art. 119 del D.Lgs n. 36/2023;
6. **di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 119 commi 7 e 15 del D.Lgs n. 36/2023;
7. **di prevedere** che l'Amministrazione, in applicazione dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, in quanto il subappaltatore è una microimpresa come esplicitato nella dichiarazione auto-certificativa agli atti e in ragione del principio di trasparenza e di favorire l'ingresso nel settore dei lavori pubblici anche a quegli operatori economici non dotati di una strutturata capacità finanziaria e che quindi possono risentire del mancato pagamento da parte dell'appaltatore, nei termini e secondo le modalità previste dal contratto di appalto;
8. **di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento, il quale avverrà subordinatamente all'acquisizione della documentazione elencata all'art. 2.14, del Capitolato Speciale d'Appalto;
9. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, le lavorazioni, oggetto di appalto, che verranno eseguite dall'affidatario direttamente oppure, su richiesta dell'affidatario, mediante subappaltatori idoneamente qualificati e autorizzati alla Stazione appaltante non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (*c.d. subappalto a cascata*);
10. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

Allegati:

- A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 31/12/2024 – Protocollo Generale n. 95987.

Gallarate, 10/01/2025

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)